



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale 06/08/2019 n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 14/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 94832, con la quale il Sig. Ruvolo Massimo, nato ad xxxxxxxxxx il xxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 30/09/2019 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 107974 del 26/09/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura che il Sig. Ruvolo Massimo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 03/03/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2680 del 15/01/2020 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 02/09/2020;
- VISTA la nota prot. n. 69595 del 03/08/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 02/09/2020;
- VISTO il DA n. 3439 del 06/06/1991, registrato alla Corte dei Conti il 26/09/1991, reg. n. 14, fgl. n. 223, con il quale il predetto dipendente è stato nominato in prova a decorrere dal 06/06/1991 nella qualifica di Dattilografo, assumendo effettivo servizio in data 02/12/1991;
- VISTO il DDS n. 301580 del 05/03/2010 con il quale al Sig. Ruvolo Massimo sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 6 e giorni 29;
- VISTO il DDG n. 566 del 27/01/2005 con il quale il Sig. Ruvolo Massimo, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il Foglio matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

ACCERTATO che il Sig. Ruvolo Massimo alla data dell'1/09/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/12/1991 all'1/09/2020	28	8	29
Servizio riconosciuto (DDS n. 301580 del 05/03/2010)	6	0	29
Servizio militare dal 14/03/1976 al 14/03/1977	1	0	1
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>29</b>

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 02/09/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Ruvolo Massimo, nato ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 27 AGO, 2020

VISTO SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE GENERALE  
C. Madonia  
F.to

originale agli atti d'ufficio